

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1269/2012 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 954/2006 ⁽²⁾ il Consiglio, in seguito a un'inchiesta («inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem del 24,1 % istituito nei confronti delle importazioni provenienti da determinati produttori esportatori russi, con un'aliquota di dazio residuo del 35,8 % applicata alle importazioni da tutte le altre società in Russia. Il dazio antidumping definitivo imposto per il gruppo oggetto della presente inchiesta di riesame, OAO TMK («gruppo TMK» o «richiedente»), composto da OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works, era del 35,8 %, vale a dire pari al dazio residuo.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 812/2008 ⁽³⁾ il Consiglio, in seguito all'apertura di un riesame intermedio richiesto dal

gruppo TMK a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («inchiesta di riesame»), ha modificato il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, per il gruppo TMK, portandolo al 27,2 %.

- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 ⁽⁴⁾ il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza («inchiesta di riesame in previsione della scadenza»), ha mantenuto le misure istituite dal regolamento (CE) n. 954/2006 sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina.

- (4) Le misure attualmente in vigore sono quindi quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012. Il gruppo TMK, costituito da OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works, è soggetto a un dazio antidumping del 27,2 %.

1.2. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (5) Il 14 ottobre 2011 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura») ⁽⁵⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia.
- (6) Il riesame, la cui portata è limitata all'analisi del dumping, è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata dal gruppo TMK. In tale domanda il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere le misure al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 220 del 15.8.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU C 303 del 14.10.2011, pag. 11.

